

*Hanno scritto...hanno detto... ..ad Atlasorbis...*



*Risponde l'Avvocato Gianluca Piccinni*

**Egregio Avvocato, sono un maresciallo ordinario dell'Esercito a cui l'Amministrazione ha ordinato il trasferimento d'ufficio per costituire un nuovo reparto; posso impugnare il provvedimento se, in precedenza, su richiesta dei superiori, ho dichiarato di gradire il trasferimento in alcune specifiche località e ho firmato che si trattava di un trasferimento a "domanda"?**

**Guido – Palermo**

Per rispondere alla Sua domanda parto da una breve premessa.

Il tratto differenziale dell'istituto del "trasferimento d'autorità" rispetto a quello disposto a "domanda" va ricercato nel rilievo che il primo viene disposto per il perseguimento di esigenze di natura pubblicistica, cioè per il soddisfacimento di necessità operative, organiche ed amministrative dei reparti e degli uffici, mentre il trasferimento a domanda appare riservato a quelli che intendono far valere esigenze personali e, in quest'ultima ipotesi, l'interesse dell'Amministrazione si pone come limite di compatibilità.

Nella specie, pur nutrendo perplessità sulla condotta dell'Amministrazione, va purtroppo rilevato che la manifestazione di gradimento al trasferimento in una certa località, pur se non idonea a modificare la natura dell'atto (che è, e rimane, trasferimento d'autorità e quindi meritevole in astratto del beneficio di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100 in materia di trattamento di missione), si pone come manifestazione formale di acquiescenza, da parte dell'interessato, con tutte le relative conseguenze anche di carattere economico, ad un provvedimento, che, se

pure illegittimo (in quanto connota come trasferimento a domanda un trasferimento con tutta evidenza a carattere autoritativo, volto e preordinato al perseguimento di esclusive finalità di tipo organizzativo, proprie dell'Amministrazione), diventa così inattuabile da parte dello stesso, che ha dimostrato, attraverso il suo comportamento attivo, di aderire all'operato dell'Amministrazione.

Per evitare ciò, avrebbe dovuto rifiutare il gradimento e, nello stesso tempo, il trasferimento stesso.

**Avvocato Piccinni, ho ricevuto la notifica di una delibera comunale di approvazione di un progetto per la realizzazione di lavori di ampliamento della rete stradale che prevede l'espropriazione del mio terreno e da pochi giorni mi è stato notificato il decreto di occupazione. Ho notato che manca in entrambi la data di inizio e fine lavori, sono validi? Angela di Nepi.**

La fattispecie in esame va inquadrata nell'ipotesi della c.d. "occupazione acquisitiva" in quanto sorretta da una efficace dichiarazione di pubblica utilità.

L'omissione dei termini di inizio e fine dei lavori non determina la nullità ma soltanto l'annullabilità della dichiarazione di pubblica utilità, il che ne impone l'impugnazione nei termini decadenziali di 60 gg.

Ora, dal suo quesito non emerge se sia stata o meno impugnata nei termini la delibera di approvazione dei lavori contenente, la dichiarazione implicita di pubblica utilità: se così non fosse, detta delibera, seppure invalida in ragione della

mancata indicazione dei termini di cui all'art. 13 della legge 2359/1865, è comunque efficace ed ha sorretto, in ragione della sua inoppugnabilità, la successiva azione amministrativa che ha portato all'occupazione d'urgenza del terreno.

Il comportamento dell'Amministrazione, pertanto, deve ritenersi legittimo fino alla scadenza dei 5 anni dalla data di immissione in possesso.

**Dr. Piccinni, ho ricevuto la notifica di un'ordinanza di demolizione per un piccolo ampliamento di un edificio di mia proprietà; il Comune però non ha motivato l'atto, è valido? Marco - Roma**

**Marco - Roma**

Al riguardo, appare sufficiente ricordare che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in materia, i provvedimenti di demolizione di opere edilizie abusive sono atti dovuti, sufficientemente motivati con l'affermazione dell'accertata realizzazione di interventi edilizi in carenza del titolo abilitativo richiesto dalla legge.

In altri termini, in relazione a provvedimenti di tal genere, l'obbligo di motivazione è da intendere nella sua essenzialità ovvero è da intendere assolto con l'indicazione dei meri presupposti di fatto (constatazione dell'esecuzione di opere edilizie in difformità del permesso di costruire o in assenza del medesimo), che poi determinano l'applicazione dovuta delle misure ripristinatorie previste.

Ora, se l'ordinanza riporta gli abusi rilevati ed il richiamo delle disposizioni normative applicate è da ritenersi adeguatamente motivata ed è pertanto legittima.